

TI_GERICHTE 52.1995.57 vom 12. September 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-09-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.57

FR: TI_GERICHTE 52.1995.57 du 12 septembre 1996

IT: TI_GERICHTE 52.1995.57 del 12 settembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

LE 1973 è ormai abbondantemente trascorso, si deve in concreto escludere che il controverso divieto di utilizzazione possa essere giustificato dalle turbative lamentate dal ricorrente. Gli accertamenti esperiti dal Consiglio di Stato e da questo stesso tribunale nell'ambito della procedura ricorsuale promossa dal comune di _____ nel 1993 per ottenere il ripristino dell'ordine di evacuazione del canile impartito al resistente permettono di affermare senza tema di smentita che il disturbo arrecato dall'allevamento alla quiete pubblica non è di rilevanza tale da giustificare un intervento dell'autorità di polizia locale. Manifestamente, non ci si trova in presenza di immissioni suscettibili di pregiudicare beni di polizia di primaria importanza e di legittimare pertanto l'adozione di provvedimenti di ripristino che non potrebbero di per sè essere adottati a causa della decorrenza del termine di perenzione previsto dall'art. 57 cpv. 5 della LE abrogata. Nulla permette d'altro canto di dubitare che la situazione del canile si sia nel frattempo modificata al punto tale da sovvertire le risultanze dei minuziosi accertamenti esperiti dalle istanze di ricorso nell'ambito della procedura ricorsuale sfociata nella sentenza 5 aprile 1994 di questo tribunale, di cui si è detto in narrativa. Vero è che in quel giudizio veniva riservata all'autorità comunale la facoltà di adottare misure di ripristino conseguenti ad un eventuale diniego della licenza edilizia che il resistente aveva nel frattempo chiesto in sanatoria. Tale eventualità era tuttavia implicitamente subordinata alla condizione che non fosse nel frattempo subentrata la perenzione dell'azione di ripristino. Ipotesi, questa, che invece si è verificata, precludendo al municipio la possibilità di ordinare provvedimenti volti a ristabilire una situazione conforme al diritto edilizio. 5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va quindi respinto confermando - siccome immune da violazioni del diritto - la decisione governativa impugnata (art. 61 PAmm). La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 e 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 57 LE 1973; 21, 43, 45, 52 LE 1991; 142 Regolamento comunale di _____; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 700.- (settecento) è posta a carico del ricorrente, che rifonderà al resistente _____ fr. 800.- (ottocento) a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario